APPROFONDIMENTO CIVILE

Se il bar fa rumore basta chiudere la porta (TAR Genova n. 74/2024)

Data pubblicazione: 13/05/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

I più *agées* definirebbero questo provvedimento "*lapalissiano*", la mia generazione farebbe riferimento a "*Quelli della Notte*", nonché al mitico Catalano e le sue "ovvietà": se il locale è rumoroso e gli avventori sono chiassosi, la soluzione è quella, si di continuare a divertirsi, ma di chiudere le porte!

E' come se un Dietologo consigliasse al proprio paziente di mangiare di meno per dimagrire.

A parte le battute, la soluzione – temporanea, in attesa del giudizio di merito – è proprio quella prospettata dal Tar Genova, qualche giorno fa.

Giuridicamente, forse, un pò attendistica, ma nella sua "*salomonicità*", come vedremo, condivisibile per temporeggiare.

LA SENTENZA DEL TAR GENOVA

Nel caso in esame, i titolari di un locale del centro storico genovese subivano la revoca della la certificazione di inizio attività (la Scia per la somministrazione di bevande) e il nulla osta acustico, a seguito di alcune segnalazioni fatte da vicini.

In particolare, tale provvedimento si rendeva necessario a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati da tecnici specializzati e Forze dell'Ordine che avevano rilevato, all'interno di alcune abitazioni, nelle immediate vicinanze, il superamento dei limiti di rumorosità.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

I titolari del Bar impugnavano, avanti la Magistratura amministrativa, tale sanzione, eccependo che il rumore provenisse non dall'interno del locale, ma dalla "*movida**[1]***" esterna, per la quale non potevano essere ritenuti responsabili[2].

Il Tar Genova con l'ordinanza in commento prospettava – in attesa dell'udienza di decisione, fra mesi – l'adozione di una soluzione, quella della prosecuzione dell'attività, seppure a "porte chiuse", che potesse accontentare tutti: da un lato il vicinato, che finalmente potrà beneficiare dell'agognato silenzio e, dall'altro, i titolari del locale che, in questo modo, non dovranno rinunciare a mesi di introiti, circostanza che si sarebbe verificata con la chiusura[3] totale dello stesso.

NOTE

[1] Fenomeno comunemente descritto come concentrazione di un elevato numero di persone in zone circoscritte che, anche a causa dell'abuso di bevande alcoliche, disturbano il riposo degli abitanti fino tarda ora.

[2] Sul punto, lo scrivente richiama la sentenza n. 271/2022 sempre del Tar Genova, che poi ha dato vita ad un orientamento uniforme nel tribunale ligre, per cui "In caso di **rumori e disagi** creati dalla **movida** notturna, il "*gestore del locale non può vigilare e intervenire nei confronti delle persone che fanno schiamazzi o disturbano nella pubblica via fuori dal suo esercizio commerciale*".

[3] Pur non del tutto conferente con l'ordinanza in commento, è opportuno evidenziare la differenza che intercorre tra il potere di chiusura di una attività da parte del Comune – con ordinanza dirigenziale e non sindacale - e quello attribuito al Questore; infatti, il primo può essere esercitato, ex art. 10 TUPS quando vi è un abuso (un cattivo uso o un uso distorto) delle autorizzazioni concesse; mentre il secondo, ex art. 100 TUPS, quando il pubblico esercizio, anche indipendentemente dalla violazione delle norme di settore, diventi causa oppure occasione di fenomeni pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dei consociati.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati